CAPITOLATO D'ONERI

Procedura di gara aperta per l'affidamento delle attività di assistenza tecnica a favore dell'amministrazione regionale della Sicilia per il miglioramento delle capacità epidemiologiche di analisi dei bisogni e di valutazione di impatto delle politiche di rilievo per la salute pubblica, con particolare attenzione all'ambiente e alla vulnerabilità sociale. CUP. J71I10000030007.

CIG: 267626186F.

DEFINIZIONI

1. L'"aggiudicatario o affidatario o appaltatore": il soggetto cui è affidata l'esecuzione del Servizio all'esito della presente procedura di gara;

2. Il "Codice dei contratti": il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";*

3. Il "Capitolato": il presente capitolato tecnico e di gara nel quale sono riportati la normativa di riferimento, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, le modalità di presentazione dell'offerta tecnica ed economica, il sistema di aggiudicazione, i criteri di valutazione dell'offerta;

4. La "committente o stazione appaltante": Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema;

5. Il "contratto": il contratto che, all'esito della presente procedura di gara, la committente stipula con l'aggiudicatario;

6. Gli "offerenti o concorrenti": i prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti dal presente capitolato;

7. Il "servizio": il Servizio di supporto alle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, con particolare riferimento alla Regione Sicilia, per la realizzazione delle Attività Regionali del *"Piano di riorganizzazione e rafforzamento delle capacità"*;
8. Il POAT: il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica composto anche dal Piano di riorganizzazione e rafforzamento delle capacità nell'ambito del Programma operativo nazionale Governance ed assistenza tecnica 2007-2013 – Obiettivo convergenza FESR.

Articolo 1
Premessa

1. Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'articolo n. 54 " *Procedure per l'individuazione degli offerenti"* del Codice dei contratti, per l'affidamento delle attività di assistenza tecnica a favore dell'amministrazione regionale della Sicilia, in **unico lotto**; il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data **18 giugno 2011**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - **5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 75 del 27-6-2011**, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

2. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, è il seguente: **CIG:** 267626186F**.** Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: http://www.avcp.it/riscossioni.html.

3. La documentazione di gara comprende: il bando di gara, il presente capitolato ed i relativi allegati. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, scaricabile dal sito www.salute.gov.it. **(Strumenti) (Bandi di Gara)** (ii) cartaceo, ritirabile presso la stazione appaltante Ministero della Salute - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma Eur (2 piano stanza 205), nei giorni feriali dalle 10,00 alle 12,00, in copia conforme.

4. Eventuali informazioni complementari sul contenuto del bando di gara e del presente capitolato possono essere richiesti a questa stazione appaltante esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica: poat.salute@sanita.it , entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5. Alle richieste di informazioni è data risposta esclusivamente in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito **www.salute.gov.it (Strumenti) (Bandi di Gara)** entro e non oltre dieci giorni prima dello scadere del termine di presentazione delle offerte. E' designato quale responsabile del procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 10 del Codice dei contratti, il **Dott. Filippo Basso** (tel. 06-5994-2692 / 06-5994.2607).

6. Eventuali rettifiche, modifiche ed integrazioni del bando di gara, del presente capitolato e degli altri documenti di gara, sono comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea e sul sito internet www.salute.gov.it. E' quindi onere di ogni partecipante controllare i suddetti mezzi di pubblicazione fino alla scadenza del termine sopra indicato, al fine di prenderne visione ed acquisirne la dovuta conoscenza.

Articolo 2
Quadro di riferimento

1. Nell'ambito della politica Regionale Unitaria per il periodo di Programmazione 2007/2013, lo Stato Italiano ha elaborato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) in conformità con quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1083/2006.

2. Il QSN, approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007 con decisione n. C (2007) 3329, prevede tra i suoi obiettivi la Priorità 10, avente per oggetto "Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci".

3. Con Decisione C (2007) 3982 del 17 agosto 2007 è stato approvato il Programma Operativo Nazionale *Governance* e Assistenza Tecnica (PON GAT), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

4. L'Obiettivo II.4 del PON *Governance* e Assistenza Tecnica prevede che ciascuna Amministrazione Centrale possa predisporre, per i rispettivi settori di competenza, un Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) finalizzato al rafforzamento delle capacità amministrative delle Amministrazioni Regionali Obiettivo Convergenza.

5. Sulla base del Manuale Operativo predisposto dall'Autorità di Gestione del PON GAT e dall'Organismo intermedio responsabile dell'attuazione dell'Obiettivo II.4 la stazione appaltante ha predisposto il "Piano di Riorganizzazione e Rafforzamento delle capacità approvato dal Comitato Tecnico di Attuazione del PON GAT con procedura scritta chiusa 3 marzo 2010.

Articolo 3
Oggetto del servizio

1. La gara ha per oggetto l'affidamento di un servizio di "*assistenza tecnica a favore dell'amministrazione regionale della Sicilia per il miglioramento delle capacità epidemiologiche di analisi dei bisogni e di valutazione di impatto delle politiche di rilievo per la salute pubblica, con particolare attenzione all'ambiente e alla vulnerabilità sociale*".

2. Il progetto si inquadra negli obiettivi del POAT del Ministero della Salute che prevedono l'espletamento da parte del Ministero stesso di funzioni di indirizzo, assistenza e coordinamento a favore delle Amministrazioni Regionali titolari di POR al fine di assicurare una piena coerenza della politica di sviluppo regionale e gli obiettivi di tutela e promozione della salute pubblica identificati dai documenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale.
   (nazionale: www.salute.gov.it – temi – Investimenti in sanità – Fondi Strutturali Europei)
   (regionale: www.euroinfosicilia.it curato dal Dipartimento Regionale della Programmazione. Esso contiene in particolare tutte le informazioni e la documentazione relative al P.O. FESR 2007/2013, nonché ad altri programmi di cooperazione territoriale. In esso è anche pubblicato il Documento Unitario di Programmazione (DUP) Sicilia 2007/2013 che contiene la strategia unitaria della politica regionale siciliana.

- www.sicilia-fse.it curato dal Dipartimento Istruzione e Formazione. Esso contiene tutte le informazioni e la documentazione relative al P.O. FSE 2007/2013

- http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute
  Questo è il link dell'Assessorato della Salute dove è possibile trovare i documenti programmatici specifici nel settore sanitario, nonché l'organigramma completo delle strutture beneficiarie dell'Assistenza Tecnica e relative competenze.

3. Un'intensa attività di concertazione svolta dal Ministero della Salute con le Regioni dell'Obiettivo Convergenza ha portato a definire un quadro di esigenze specifiche In particolare, la Regione Siciliana ha individuato tra le altre attività quanto segue:

LINEA 2

Fabbisogno
Definizione di modelli e strumenti per l'utilizzo dei dati di evidenza epidemiologica nei processi di pianificazione locale partecipata.

Consolidamento del processo di implementazione, monitoraggio e valutazione degli interventi (VIS) all'interno della programmazione regionale.

Attività di assistenza tecnica
Realizzazione dell'analisi geografica per la valutazione dello stato di salute dei residenti in prossimità di aree contaminate.

Prodotti da realizzare
Costruzione mappa del rischio ambientale.

LINEA 3

Fabbisogno
Consolidamento del processo di implementazione della VIS all'interno della programmazione regionale

Attività di assistenza tecnica
Affiancamento ai processi di organizzazione e sistemazione delle fonti informative locali utili per la valutazione della salute nelle aree urbane e nell'affiancamento all'utilizzo degli esiti di salute scaturiti dai processi di assistenza sanitaria

Prodotti da realizzare
Valutazione degli effetti dell'inquinamento ambientale nelle aree urbane
Valutazione degli esiti della assistenza ospedaliera

LINEA 4

Fabbisogno:
Definizione di modelli e strumenti per l'utilizzo dei dati di evidenza epidemiologica nei processi di pianificazione locale partecipata.

Attività di assistenza tecnica
Individuazione di strumenti e modelli specifici di attività epidemiologica.

Prodotti da realizzare

Realizzazione di un cruscotto direzionale di mappe di indicatori per la pianificazione strategica e valutazione.

GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto almeno da n. 7 esperti in epidemiologia, informatica e statistica.

La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto e continuo coordinamento tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante ed i referenti regionali, che si realizza attraverso la partecipazione a incontri bilaterali/di gruppo, ai gruppi di lavoro, alle riunioni di coordinamento periodico. In particolare, a livello regionale, deve essere garantito adeguato supporto alle seguenti strutture:

LINEA 2 Servizio 7 DASOE e Servizio 7 DASOE Area 4 DPS Servizio 2 DASOE

LINEA 3 Servizio 7 DASOE Area 4 DPS

LINEA 4 Servizio 7 DASOE Servizio 8 DPS

Per quanto riguarda le suddette strutture regionali si specifica che per DASOE si intende Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, per DPS si intende Dipartimento per la Pianificazione Strategica, mentre la completa denominazione degli Uffici è la seguente:

Servizio 2 DASOE "Promozione della salute"

Servizio 7 DASOE "Osservatorio Epidemiologico"

Area Interdipartimentale 4 DPS " Sistemi Informativi, statistica, monitoraggi"

Servizio 8 DPS "Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria"

4. La modalità di erogazione del servizio deve essere caratterizzata da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che possono presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività. Il servizio, infatti, deve essere svolto:

   • presso la stazione appaltante, per quanto riguarda, in particolare, lo svolgimento di incontri, riunioni in merito alla programmazione e coordinamento e monitoraggio dell'intervento. Il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, su richiesta, le competenze scientifiche e tecniche specialistiche per la risoluzione di eventuali ulteriori questioni specifiche;

   • presso gli uffici regionali coinvolti, per ciò che concerne la realizzazione delle attività di supporto a livello regionale;

   • presso le strutture dell'aggiudicatario, per la realizzazione delle necessarie elaborazioni ed analisi delle informazioni raccolte a livello regionale.

5. Il numero complessivo di giornate/uomo da garantire nell'ambito della realizzazione del servizio in oggetto deve essere pari a 1800 pena di esclusione dalla gara.

6. Le attività devono essere realizzate entro i termini concordati con la stazione appaltante e sono definiti in un **Piano di Lavoro** nel quale, tenendo conto di quanto previsto nel capitolato e proposto nell'offerta tecnica, sono nello specifico illustrati gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto. Il Piano di Lavoro generale deve essere presentato entro **30** (trenta) giorni dalla stipula del contratto ed è soggetto all'approvazione da parte della stazione appaltante entro i trenta giorni successivi. Sulla scorta del Piano di Lavoro generale devono essere predisposti **Piani di lavoro semestrali,** all'interno dei quali deve essere quantificato, relativamente a ciascun prodotto o servizio, l'onere economico di riferimento. I Piani di Lavoro semestrali devono essere presentati alla stazione appaltante almeno venti giorni prima rispetto all'inizio del periodo di riferimento, salvo il primo che deve essere consegnato entro lo stesso termine previsto per la presentazione del Piano di lavoro generale.

   Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorrano variazioni significative nei termini di progetto, il piano di lavoro generale e semestrale sono tempestivamente aggiornati e ripresentati da parte dell'aggiudicatario. Il Piano di lavoro e il Piano di lavoro semestrale, sia nella versione iniziale che nei successivi aggiornamenti, sono soggetti ad **esplicita approvazione** da parte della stazione appaltante entro trenta dalla data di presentazione. In assenza di indicazioni contrarie da parte della stazione appaltante, decorso tale termine il documento si intende accettato. Ogni richiesta di modifica da parte della stazione appaltante ai documenti presentati è comunicata all'aggiudicatario entro 5 giorni dalla consegna.

7. Le attività svolte devono essere oggetto di analitica relazione con cadenza **trimestrale** da parte dell'Impresa in apposito documento di **"Stato Avanzamento Lavori",** il quale deve svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nell'offerta tecnica, nel piano di lavoro generale ed in quelli semestrali, così da permettere un agevole e puntuale raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime. Nello stesso documento deve essere evidenziato in via analitica l'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento. Qualsiasi scostamento rispetto alle previsioni deve essere oggetto di specifica evidenziazione ed idonea giustificazione. Allegato al medesimo documento deve essere consegnata tutta la documentazione utile all'illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta.

   Il documento "Stato Avanzamento Lavori" è soggetto ad esplicita approvazione da parte della stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di presentazione. In assenza di indicazioni contrarie da parte della stazione appaltante, decorso tale termine il documento si intende accettato. Ogni richiesta di modifica da parte della stazione appaltante ai documenti presentati è comunicata all'aggiudicatario entro 5 giorni dalla consegna.

   La stazione appaltante si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, attraverso l'analisi delle relazioni sulle attività svolte presentate dall'aggiudicatario e la verifica dell'adeguatezza dei risultati prodotti e del supporto fornito.

8. Il Committente deve far pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario deve uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario non può addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto al Committente. Su richiesta del Committente l'aggiudicatario è, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 25 "Verifiche – Penali"

Articolo 4
Durata del Servizio

1. Il contratto, mentre è vincolante per l'Aggiudicataria dalla data della sua stipulazione, è efficace nei riguardi della stazione appaltante solo dopo l'esito positivo della sua approvazione e della registrazione del decreto di approvazione nei modi di legge.

2. Le attività oggetto del presente capitolato d'oneri dovranno essere concluse ed interamente realizzate entro il 30 giugno 2013.

3. Eventuali proroghe del termine di esecuzione possono essere concordate tra la stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatario, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante.

Articolo 5
Importo a base d'asta

1. Il prezzo posto a base d'asta per il servizio oggetto dell'appalto è di € 810.000,00 (/00), al netto d'IVA. Tale importo costituisce la base d'asta per l'offerta economica. Ai fini dell'assegnazione del punteggio economico, rispetto al valore calcolato in base alle formule previste e dettagliate nel presente Capitolato d'oneri, saranno considerate solo le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 3,2347 punteggio attribuito 3, 234).

Articolo 6
Modalità e termini di pagamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo è corrisposto nel seguente modo:
   a) il 30% dell'importo contrattuale ad inizio delle attività di servizio e comunque dopo l'esito positivo dell'approvazione del contratto e della registrazione del decreto di approvazione nei modi di legge.

   b) il restante 70% suddiviso in quattro rate posticipate di cui:
   la prima rata pari al 20% entro marzo 2012,
   la seconda rata pari al 30% entro ottobre 2012,
   la terza rata pari al 20%, a titolo di saldo, a scadenza del contratto giugno 2013.

2. I pagamenti di cui al precedente comma 1, lettera b) sono disposti su presentazione della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante della società e dietro certificazione dell'Amministrazione della regolare esecuzione del servizio in attuazione a quanto previsto nel piano lavoro presentato:
   - ✓ documento stato avanzamento lavori nel quale sono illustrati i servizi prestati nel periodo di riferimento ed i risultati delle attività prodotte, e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;
   - ✓ una copia della nota di consegna dei documenti ed elaborati prodotti nel periodo di riferimento del pagamento intermedio, già trasmessi all'amministrazione;
   - ✓ una tabella con l'indicazione delle giornate/uomo impiegate, per ciascuna delle professionalità utilizzate, in relazione a quanto previsto nell'offerta tecnica.

3. Il pagamento del saldo è disposto su presentazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante della società e dietro certificazione dell'Amministrazione della regolare esecuzione del servizio:
   - ✓ relazione finale nella quale sono illustrati i servizi prestati nel periodo di riferimento ed i risultati delle attività prodotte, e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;
   - ✓ una copia della nota di consegna dei documenti prodotti nell'intero periodo di svolgimento del servizio, già trasmessi all'amministrazione;
   - ✓ una tabella con l'indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell'intero periodo di svolgimento del servizio, in relazione a quanto previsto nell'offerta tecnica.

4. Alla scadenza del contratto la stazione appaltante rilascia all'aggiudicatario il certificato finale di regolare esecuzione, ai fini della cessazione degli effetti della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 113, comma 5), del Codice dei contratti.

5. La fattura e la documentazione devono essere trasmesse mediante apposita lettera di accompagnamento, da intestare ed inviare a: Ministero della Salute – Direzione generale Programmazione sanitaria, livelli di assistenza e principi etici di sistema – *"Ufficio VII Patrimonio immobiliare e tecnologico del Servizio Sanitario"* Via Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma - Eur. Si ricorda che ciascuna fattura deve essere obbligatoriamente accompagnate dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità (un mese dalla data del rilascio INPS/INAIL).

6. Il pagamento della fattura è disposto entro 60 giorni successivi alla data di ricevimento della stessa, mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all'affidatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie e il n. di CIG devono sempre essere indicate sulle fatture.

7. La stazione appaltante non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei compensi cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto nell'articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

8. In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo è effettuato a favore dell'Impresa mandataria, previa spedizione alla stazione appaltante delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

9. Per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica i pagamenti dei corrispettivi relativi agli acconti, pagamenti intermedi e saldo saranno corrisposti per il 50% a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 50% come quota nazionale a valere sul Fondo di Rotazione (FdR) di cui all'articolo n. 5 della legge n. 183/87.

Articolo 7
Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'articolo 34 del Codice dei contratti che appartengono alla categoria 11 (Servizi di consulenza

gestionale e affini) come da allegato II A del Codice dei contratti; nonché gli Enti Pubblici fornitori di servizi in qualità di amministrazioni aggiudicatrici giusto il disposto dell'articolo 3, comma 25, del D.Lgs. 163/2006.

2. I soggetti di cui al comma 1, possono concorrere anche sotto forma di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (successivamente RTI), Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito o di Consorzi.

3. È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa.

4. Inoltre, anche ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del Codice dei contratti, non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

5. Le Ditte che hanno presentato offerta devono comunicare entro il 5 settembre 2011, alla casella postale poat.salute@sanita.it , i nominativi dei rappresentanti che intendono assistere alla prima seduta pubblica del 13 settembre 2011 al fine di procedere all'attivazione dei pass per l'accesso al Ministero

Articolo 8
Requisiti di partecipazione di ordine generale

1. Per partecipare alla procedura di gara, i soggetti di cui all'articolo 7 del capitolato, con esclusione degli Enti Pubblici, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, i soggetti di cui all'articolo 7 del capitolato devono dichiarare, **a pena di esclusione**, mediante dichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) di essere iscritti al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto sociale compatibile con quello della presente procedura di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o, se residenti in altri Stati della Comunità Europea, nel registro professionale o commerciale di cui all'articolo 39 commi 2 e 3, del Codice dei contratti;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o che non sussistano le cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta

di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

f) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione appaltante che bandisce la gara, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa stazione appaltante; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

i) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

k) di essere in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m) di indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;

n) di presentare, in caso di affidamento, la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge n. 266/2002 e di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996;

o) le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

p) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001 e s.m.i. ovvero di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso.

2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 7 del capitolato devono dichiarare, a **pena di esclusione**, mediante dichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) di aver preso esatta cognizione della natura e della consistenza del servizio oggetto dell'appalto;

b) di conoscere ed accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione del servizio o sul contenuto dell'offerta ovvero sulle condizioni contrattuali;

c) di avere giudicato il prezzo offerto remunerativo ed in grado di garantire la copertura finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di aggiudicazione, il presente servizio a perfetta regola d'arte;

d) di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute nel Bando di gara e nel Capitolato di gara, nonché degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

e) di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta viene pertanto predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto nell'espletamento del servizio degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori;

g) di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l'Amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all'affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo l'aggiudicazione definitiva;

h) per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che può essere inviata anche solo a mezzo fax, di eleggere domicilio in _____ Via _____, tel. _____, fax _____; mail _____

i) (nell'ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto dell'avvalimento), il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare le dichiarazioni e la documentazione prevista dall'articolo 49 comma 2, del Codice dei contratti.

3. Resta fermo per l'affidatario l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3 comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i.

4. Nel caso di costituendo RTI e di RTI già costituito, le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere rese da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento medesimo fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1 del presente capitolato.

Articolo 9
Capacità economica e finanziaria.
Capacità tecnica.

1. I soggetti di cui all'articolo 7 del capitolato, con esclusione degli Enti Pubblici, devono **a pena di esclusione**, essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico:

a) di aver realizzato negli esercizi 2007-2008-2009 un **fatturato globale** non inferiore al triplo dell'importo posto a base di asta;

b) di aver realizzato negli esercizi 2007-2008-2009 un **fatturato specifico** in servizi rientranti nella categoria oggetto di gara non inferiore all'importo posto a base d'asta; per ciascun servizio deve essere indicato l'anno, l'importo, il committente ed il titolo del servizio;

c) di aver prestato, negli ultimi 5 anni, almeno uno dei seguenti servizi:

- ✓ riguardante progetti di Azioni di sistema o di assistenza tecnica per il rafforzamento delle competenze strategiche e manageriali della PA locale,
- ✓ riguardante la progettazione organizzativa e la revisione dei processi nel settore pubblico.
- ✓ riguardante interventi di gestione del cambiamento e/o formazione nel settore pubblico.

Per ciascun servizio deve essere indicato l'anno, l'importo, il committente ed il titolo del servizio;

d) **referenza di due istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Codice dei contratti, una delle due referenze può essere sostituita, se ricorrono giustificati motivi, con la produzione di copia dei bilanci relativi agli esercizi 2006-2007-2008 oppure agli esercizi 2007-2008-2009.
In caso RTI, le referenze e/o la documentazione di cui alla presente lettera devono essere prodotte da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo.

1. In caso di costituendo RTI o di RTI già costituito, i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere dichiarati anche solo dai soggetti che concorrono al possesso dei requisiti, ciascuno per la parte di propria competenza, restando fermo che il possesso dei requisiti è valutato con riferimento al raggruppamento nel suo complesso.

2. Nel caso di Consorzio, i requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti dal Consorzio nel suo complesso.

3. Ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti (avvalimento), il soggetto partecipante alla gara - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti - può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
A tal fine, il soggetto che intende ricorrere all'avvalimento deve **produrre a pena di esclusione** dalla gara nella **Busta "A"** – **Documenti**, le dichiarazioni e la documentazione prevista dall'articolo 49, comma 2, del Codice dei contratti.

Articolo 10
Partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) e di consorzi

1. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'articolo 37 del Codice dei contratti, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

2. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, **pena l'esclusione dalla gara,** salvo quanto previsto dall'articolo 8 del Capitolato.

3. Non è ammesso che un'impresa partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale componente di un RTI ovvero partecipi a più RTI o Consorzi, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e di ognuno dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa partecipa.

4. Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in RTI, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di RTI o Consorzi, pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei RTI o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

5. In caso di aggiudicazione della gara ad un RTI, il pagamento del corrispettivo è effettuato a favore dell'impresa mandataria, previa spedizione all'Amministrazione

appaltante delle fatture emesse anche dalle imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

6. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del Codice dei contratti.

Articolo 11
Avvalimento

1. Ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti - può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. E' ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

3. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

5. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

6. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del Codice dei contratti nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6 comma 11 del Codice dei contratti.

Articolo 12
Termini e modalità di presentazione dell'offerta

1. L'offerta, redatta in lingua italiana, deve pervenire al Ministero della Salute – Dipartimento della Qualità Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema; Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, presso l'Ufficio accettazione corrispondenza, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 30 agosto 2011,** pena l'irricevibilità del plico e comunque la non ammissione alla gara.

2. L'offerta deve essere contenuta, in un unico plico chiuso che sia, a **pena di esclusione** dalla gara, sigillato sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Al fine dell'identificazione della provenienza il plico, a pena di esclusione, deve recare all'esterno il timbro dell'offerente, la firma e/o

sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale all'uopo incaricato dalla stessa e, altresì, le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché la seguente dicitura: **"Busta da non aprire".** *Contiene offerta per la procedura di gara aperta per l'affidamento delle attività di assistenza tecnica a favore dell'amministrazione regionale della Sicilia per il miglioramento delle capacità epidemiologiche di analisi dei bisogni e di valutazione di impatto delle politiche di rilievo per la salute pubblica, con particolare attenzione all'ambiente e alla vulnerabilità sociale.*

3. Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corrieri privati oppure agenzie di recapito debitamente autorizzati, oppure consegnato a mano da un incaricato dell'impresa - soltanto in tale ultimo caso è rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore **9.00** alle ore **12.00**, fino al termine perentorio sopra indicato. Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati la dicitura **"Busta da non aprire"***contiene offerta per la procedura di gara aperta per l'affidamento delle attività di assistenza tecnica a favore dell'amministrazione regionale della Sicilia per il miglioramento delle capacità epidemiologiche di analisi dei bisogni e di valutazione di impatto delle politiche di rilievo per la salute pubblica, con particolare attenzione all'ambiente e alla vulnerabilità sociale*; nonché la denominazione o ragione sociale dell'Impresa concorrente devono essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere eventualmente pone il plico.

4. L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante nel caso di disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non sono in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non sono aperti e sono considerati come non consegnati.

5. Il suddetto plico deve contenere al suo interno **tre distinte buste** che, a pena di inammissibilità, devono essere tali da non rendere conoscibile il loro contenuto, devono essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato dal legale rappresentante o dal procuratore speciale all'uopo incaricato dalla stessa sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente cioè la denominazione o ragione sociale, e rispettivamente la dicitura:

Busta A: "Gara a procedura aperta *l'affidamento delle attività di assistenza tecnica a favore dell'amministrazione regionale della Sicilia per il miglioramento delle capacità epidemiologiche di analisi dei bisogni e di valutazione di impatto delle politiche di rilievo per la salute pubblica, con particolare attenzione all'ambiente e alla vulnerabilità sociale* – **DOCUMENTI;**

Busta B: "Gara a procedura aperta *l'affidamento delle attività di assistenza tecnica a favore dell'amministrazione regionale della Sicilia per il miglioramento delle capacità epidemiologiche di analisi dei bisogni e di valutazione di impatto delle politiche di*

rilievo per la salute pubblica, con particolare attenzione all'ambiente e alla vulnerabilità sociale " – **OFFERTA TECNICA**";

Busta C: "Gara a procedura aperta *l'affidamento delle attività di assistenza tecnica a favore dell'amministrazione regionale della Sicilia per il miglioramento delle capacità epidemiologiche di analisi dei bisogni e di valutazione di impatto delle politiche di rilievo per la salute pubblica, con particolare attenzione all'ambiente e alla vulnerabilità sociale* " – **OFFERTA ECONOMICA**".

6. In caso di costituendo RTI o di RTI già costituito, sia il plico che le buste "A", "B" e "C" devono recare, ai fini dell'identificazione della provenienza, l'indicazione di tutte le imprese raggruppate o raggruppande e la firma del legale rappresentante o del procuratore speciale, all'uopo designato, della sola impresa mandataria.

Articolo 13
Modalità di presentazione della Busta A - DOCUMENTI

1. Nella Busta "A - Documenti", a **pena di esclusione**, devono essere inseriti i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, compilando il modello allegato al presente capitolato **(Allegato 1)**, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del Capitolato. In caso di costituendo RTI o di RTI già costituita, la suddetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo. La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, comma 1, lettera h) del Codice dei contratti, e di quant'altro stabilito dall'articolo 49, comma 3, del Codice stesso, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

b) originale oppure copia conforme all'originale della procura, in caso di dichiarazione resa da Procuratore;

c) ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso, del contributo di cui all'articolo 1, comma 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) 267626186F; il pagamento del contributo può essere effettuato, in caso di costituendo RTI o di RTI già costituito, dall'impresa mandataria o da una delle imprese mandanti; in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 34 del Codice dei contratti, dal Consorzio medesimo; in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande;

d) referenza di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; ai sensi dell'articolo 41, comma 3 del Codice dei contratti, una delle due referenze può essere sostituita, se ricorrono giustificati motivi, con la produzione di copia dei bilanci relativi agli esercizi 2006-2007-2008 oppure agli esercizi 2007-2008-2009. In caso di costituendo RTI o di RTI già costituito, le referenze e/o la documentazione di cui alla presente lettera devono essere prodotte da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo.

e) garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base di gara al netto dell'IVA (€. 16.200,00), sotto forma di cauzione o di fidejussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. In caso di costituendo RTI o di RTI già costituita, la fidejussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del RTI e deve essere sottoscritta dall'Impresa mandataria o designata tale, del costituendo RTI. La fideiussione bancaria o assicurativa deve presentare la sottoscrizione autenticata da notaio e deve prevedere:

- ✓ la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile;
- ✓ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- ✓ **a pena d'esclusione**, l'impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice dei contratti, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento, così come previsto dall'art. 75, comma 7, del Codice dei contratti, nel caso in cui i concorrenti producono la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. In caso di costituendo RTI o RTI già costituito oppure di consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione.

Ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del Codice dei contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia è escussa per la mancata stipula del contratto per fatto del concorrente ed è altresì escussa, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico richiesti nel presente capitolato e nel caso di dichiarazioni mendaci.

Ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del Codice dei contratti, la stazione appaltante comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta garanzia. Si precisa peraltro che in caso di certificazioni/attestazioni rilasciati in lingua diversa dall'italiano, deve essere presentata anche la traduzione giurata.

In caso di RTI già costituito deve essere presentata, scrittura privata autenticata da un notaio del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

In caso di costituendo RTI, dichiarazioni o dichiarazione congiunta del legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

- quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 37, del Codice dei contratti e successive modifiche.

- in caso di avvalimento, le dichiarazioni e la documentazione prevista dall'articolo 49, comma 2, del Codice dei contratti.

f) Il presente Capitolato d'oneri debitamente firmato per accettazione.

Articolo 14
Modalità di presentazione della Busta B – Offerta tecnica.

1. La Busta "B – "OFFERTA TECNICA", a pena di esclusione, deve contenere l'offerta tecnica. Tale offerta, redatta in lingua italiana, preferibilmente non superiore a 50 pagine formato A4 numerate progressivamente, comprensive di eventuali figure, tavole e grafici, redatte con carattere Times New Roman 12.

2. L'offerta tecnica deve essere prodotta in tre esemplari, di cui un originale e due copie. L'offerta tecnica deve essere redatta in modo da porre in evidenza gli elementi necessari alla commissione aggiudicatrice per l'attribuzione dei punteggi e deve essere conforme al fac-simile di cui **all'Allegato 2** (Offerta Tecnica) al presente Capitolato.

3. L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve assicurare che il numero complessivo di giornate/uomo da garantire, deve essere pari a 1.800.
Nell'offerta tecnica, il **gruppo di lavoro** proposto, a pena di esclusione, deve avere la seguente composizione:

- **n. 1 Coordinatore del progetto**, responsabile delle attività con almeno 10 anni di esperienza in consulenza alla PA, e specifica esperienza nella gestione di progetti complessi;
- **almeno n. 6 esperti**, in epidemiologia, informatica e statistica.

4. Per ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro deve essere presentato, in allegato all'offerta tecnica, il relativo curriculum vitae, datato e sottoscritto dall'interessato e con liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il gruppo di lavoro indicato dal concorrente in sede di offerta tecnica non può essere modificato senza il preventivo consenso della stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, si trovi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alla stazione appaltante, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti devono in ogni caso possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da comprovare mediante la presenza di specifica documentazione.

6. L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico. L'offerta tecnica deve essere siglata in ogni pagina e a pena d'esclusione sottoscritta per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di costituendo RTI deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate. Nel caso di RTI già costituito deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.

7. L'offerta tecnica vincola l'Aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 15
Modalità di presentazione della Busta C – Offerta economica

1. La Busta C "OFFERTA ECONOMICA" deve contenere l'offerta economica, redatta in lingua italiana, numerata progressivamente foglio per foglio. Tale offerta**, a pena di esclusione**, deve contenere le seguenti indicazioni:

   a) denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita Iva dell'offerente;
   b) nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante;
   c) un prospetto che riporti per ciascuna figura professionale il numero di giornate/uomo ed il relativo costo unitario offerto, con l'indicazione del prezzo complessivo in cifre ed in lettere (oltre IVA), in linea con quanto indicato nell'offerta tecnica.

2. In caso di discordanza tra i valori indicati in lettere e quelli indicati in cifre, prevale il valore economico formulato in lettere. L'offerta economica non deve contenere riserve di sorta, né essere condizionata. Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte in aumento.

3. L'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante dell'offerente e a pena d'esclusione sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile. Nel caso di costituendo RTI o di RTI l'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate e deve specificare, a pena di esclusione, l'importo spettante ad ognuno dei concorrenti in riferimento alle attività che ciascuno di essi si impegna a svolgere in linea con quanto indicato nell'offerta tecnica.

4. L'offerta economica è irrevocabile ed è vincolante per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. Con il prezzo offerto si intendono remunerati tutti i servizi richiesti nel presente capitolato, ivi inclusi: quelli relativi ad eventuali spese di vitto e viaggio per il personale interessato.

5. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 86, comma 5, del Codice dei contratti, l'offerta economica deve essere corredata della **documentazione giustificativa** di cui all'articolo 87, comma 2, del richiamato Codice, con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo offerto. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del Codice dei contratti. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

Articolo 16
Criteri di aggiudicazione

1. Il servizio di cui alla presente gara sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83, del Codice dei contratti. La procedura di valutazione delle offerte prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA (max 80/100) secondo il seguente dettaglio.

1. Qualità del progetto max. punti 40 punti

Chiarezza del programma di lavoro, comprensivo di fasi, durata, prodotti per ognuna delle attività previste dal bando	max. punti 20
Organizzazione e composizione del gruppo di lavoro del progetto, comprensivo di ruoli e contributi, e di curricula vitae secondo quanto indicato nel bando	max. punti 15
Valutazione del criterio del Fattore di Impatto (Impact Factor) relativo alle pubblicazioni in sanità pubblica di ciascun componente del gruppo di lavoro del progetto, in riferimento agli ultimi 5 anni.	max. punti 5
Totale criterio 1	**40 punti**

2. Metodologia di realizzazione del servizio – Validità del disegno dell'osservazione epidemiologica max. punti 40/100

Analisi delle problematiche connesse ai servizi da espletare e proposte sviluppate per la loro soluzione	max. punti 15
Modalità di realizzazione dei servizi proposti	max. punti 15
Modalità e strumenti previsti per il trasferimento delle competenze al personale del Beneficiario.	max. punti 10
Totale criterio 2	**40 punti**

OFFERTA ECONOMICA (max 20/100) al prezzo più basso.

La valutazione dell'offerta economica si risolve con l'attribuzione, ad ogni singola offerta, di un punteggio determinato sulla base della seguente formula:

$$X = \frac{Pi \times C}{PO}$$

X = coefficiente totale attribuito al concorrente i-esimo
Pi = prezzo più basso tra le offerte presentate
C = coefficiente massimo di valutazione (max. punti 20/100)
PO = Prezzo offerto.

Sono considerate le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. Saranno prese in considerazione le offerte tecniche che raggiungono un punteggio non inferiore a 45 punti. Sono escluse dalla gara le imprese che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificata nel presente Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di erogazione, nonché offerte incomplete e/o imparziali. Si precisa che:

- nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione;
- in caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 69 R.D. 827/1924;
- la stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara;
- la stazione appaltante si riserva il diritto di non stipulare il contratto, anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.

Articolo 17
Nomina della Commissione e svolgimento della gara. Aggiudicazione

1. Per l'espletamento della procedura di gara è nominata, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti, una Commissione di valutazione composta **da tre componenti.** La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2. Le operazioni di gara hanno inizio il giorno **13 settembre 2011 – ore 10** presso la sede della stazione appaltante – Ministero della Salute Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma (II piano stanza G205). Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione sono descritte da appositi verbali e si svolgono come di seguito illustrato.

3. Alla prima seduta della Commissione nonché alla seduta di apertura delle buste "C – Offerte economiche" può assistere un incaricato dell'impresa concorrente munito di apposita delega, il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede della stazione appaltante deve essere comunicato al seguente indirizzo mail poat.salute@sanita.it entro il giorno precedente la data di

seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della delega.

4. La Commissione, nella prima seduta pubblica:
   a. verifica la tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e la loro integrità;
   b. procede all'apertura dei plichi e verifica la presenza e l'integrità delle buste "A", "B" e "C";
   c. procede all'apertura delle Buste "A - Documenti", alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti ed all'esame dei documenti medesimi;
   d. procede, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti, al sorteggio pubblico di un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, ai fini della richiesta della comprova del possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici dichiarati.

5. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 46 del Codice dei contratti, di invitare se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In tal caso, la stazione appaltante richiede al concorrente, con comunicazione scritta trasmessa via e-mail, di completare o fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Il concorrente è tenuto a fornire i documenti richiesti entro dieci giorni dalla ricezione della relativa richiesta a pena di esclusione.

6. La Commissione, esaurite le operazioni di cui al comma 4, prosegue i propri lavori in forma riservata nel caso in cui vi sia la necessità di esaminare e decidere su questioni controverse, relative ai documenti inseriti nella "Busta A".

7. La stazione appaltante richiede agli offerenti sorteggiati, ai sensi dell'articolo 48 comma 1, del Codice dei contratti, di presentare, entro il temine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta medesima, a pena di esclusione, la seguente documentazione idonea a dimostrare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati:

   a. relativamente al fatturato globale realizzato negli esercizi 2007-2008-2009, copia conforme all'originale dei bilanci (anche per estratto) oppure dichiarazioni annuali IVA riferiti ai medesimi esercizi;

   b. relativamente al fatturato specifico in servizi rientranti nella categoria oggetto di gara, realizzato negli esercizi 2007-2008-2009: per ciascun servizio indicato in dichiarazione, originale o copia conforme all'originale dei certificati di buona esecuzione, rilasciati e vistati dai committenti pubblici, oppure originale o copia conforme all'originale delle dichiarazioni di buona esecuzione rilasciate e vistate dai committenti privati, da cui risulti il valore economico della prestazione oppure documentazione contabile o contrattuale in originale o copia autentica. Ove il fatturato specifico fosse comprovato per il tramite di fatture, le stesse dovranno risultare quietanziate;

   c. relativamente ai servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) prestati negli ultimi 5 anni: per ciascun servizio indicato in dichiarazione, originale o copia conforme all'originale dei certificati di buona esecuzione, rilasciati e vistati dai committenti pubblici, oppure originale o copia conforme all'originale delle dichiarazioni di buona esecuzione rilasciate e vistate dai committenti privati.

8. La Commissione si riunisce in seduta riservata per l'esame della documentazione presentata dalle società sorteggiate ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti e della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 46 del Codice dei contratti. Quando la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 46 non sia fornita oppure nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 48 comma 1 non sia fornita ovvero il soggetto sorteggiato non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del Codice dei Contratti.

9. La Commissione, in una o più sedute riservate, esamina le offerte tecniche contenute nelle **Buste B – Offerta tecnica**, dei soggetti ammessi e sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 16 del presente Capitolato e attribuisce i relativi punteggi.

10. Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procede, in successiva seduta pubblica, alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed all'apertura delle offerte economiche contenute nelle **"Buste C – Offerta economica"** e alla lettura del prezzo offerto da ciascuna delle imprese ammesse, salvo che l'offerta economica presenti una delle cause di esclusione previste nel presente capitolato.

11. La Commissione provvede, in seduta riservata, a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e quelli relativi all'offerta economica, assegnati a ciascun concorrente. La Commissione, di seguito, valuta la congruità delle offerte che, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Codice dei contratti, in relazione alle quali sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La Commissione, quindi, procede ad esaminare le giustificazioni presentate a corredo dell'offerta economica da ciascuno dei concorrenti le cui offerte sono state individuate ai sensi del citato articolo 86.

12. Qualora la Commissione ritiene che le offerte di cui al comma 11, siano anormalmente basse, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni eventualmente necessarie, in aggiunta a quella già presentate a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 87 del Codice dei contratti e procede all'esame delle suddette giustificazioni, ai sensi dell'articolo 88 del Codice dei contratti.

13. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente e invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili. All'offerente è assegnato, a pena di esclusione, un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

14. La Commissione procede, quindi, alla formulazione della graduatoria finale e propone alla stazione appaltante l'aggiudicazione provvisoria della gara all'impresa che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che abbia ottenuto un punteggio più elevato per l'offerta tecnica. In caso di parità sia per l'offerta tecnica che per quella economica l'aggiudicazione avverrà per sorteggio. (il contratto è aggiudicato al concorrente con offerta economica più bassa)

15. La stazione appaltante procede al controllo del possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti. Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti, e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

16. La stazione appaltante – sulla base degli atti di gara ed effettuata la verifica di cui al comma 15 - con proprio decreto dispone l'aggiudicazione definitiva della gara.

17. L'Amministrazione si riserva: il diritto di non procedere all'aggiudicazione se alcuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto contrattuale; procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione. In tali casi, nulla è dovuto, a titolo alcuno, ai concorrenti.

Articolo 18
Certificati e documenti

1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante invita l'aggiudicatario, con esclusione degli Enti Pubblici, a produrre i seguenti certificati e documenti:

a) **cauzione definitiva** in favore del Ministero della salute – Dipartimento della Qualità Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistemi, ai sensi dell'art. 113 del Codice, per importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia deve essere sottoscritta dal fideiussore con firma autenticata da un notaio o da altro Pubblico Ufficiale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'importo della suddetta cauzione è ridotto del 50% qualora sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme

alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si richiama, in proposito, il disposto di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'applicazione dell'intera disciplina (svincolo progressivo);

b) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), con data attuale, dal quale risulti la ragione sociale, l'oggetto sociale, le generalità complete del/dei titolare/i o del/dei legale/i rappresentante/i e del Direttore tecnico. Il certificato deve, inoltre, riportare in calce, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 la seguente dicitura: "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni; salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del presente capitolato.

c) Dichiarazione di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 maggio 1991 n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che abbiano comunque diritto;

d) Certificato rilasciato dal competente Tribunale - sezione fallimentare - dal quale risulti che il titolare, o l'impresa, non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e che non sia in corso alcun procedimento per la dichiarazione di taluno dei detti stati, con riferimento agli ultimi cinque anni. Salvo che tali elementi non risultino già dal certificato di cui alla precedente lettera b);

e) Idonea certificazione in corso di validità, attestante la regolarità in materia contributiva, previdenziale ed assistenziale, di cui all'articolo 38, comma 3 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

f) Numero di corrente bancario e codice IBAN nonché il nominativo della persona firmataria del contratto. Nel caso in cui quest'ultima sia persona diversa dal legale rappresentante, originale o copia autentica della relativa procura.

2. L'aggiudicatario definitivo si impegna a sottoscrivere apposito contratto, del quale fanno parte integrante il presente Capitolato, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate. Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'amministrazione aggiudicatrice e le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

3. La ricezione della documentazione di cui al comma 1 nel termine fissato è condizione essenziale per la stipulazione del Contratto, pertanto qualora l'Impresa aggiudicataria non produca, entro 30 giorni dalla data della predetta comunicazione, la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, la stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara al secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta.

4. Nel caso di raggruppamento, la predetta documentazione deve essere prodotta per ciascun componente salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del presente capitolato.

Articolo 19
Proprietà delle risultanze del servizio

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del contratto sono di titolarità esclusiva della Committente, che può quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

2. L'aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

Articolo 20
Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera.

1. L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

2. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Committente, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

3. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

4. L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

5. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del Servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Aggiudicatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Articolo 21
Possibilità di suddivisione del servizio, inammissibilità delle varianti e subappalto.

1. Non sono ammesse offerte parziali.

2. Il servizio è indivisibile.

3. Non sono ammesse offerte in variante.

4. Non è ammesso il subappalto

Articolo 22
Divieto di cessione del contratto.
Della cessione dei crediti

1. E' fatto divieto assoluto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. In corso di validità del contratto, le cessioni di crediti sono efficaci ed opponibili alla stazione appaltante qualora quest'ultima non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta comunque fermo che la cessione dei crediti è opponibile alla stazione appaltante a condizione che:

   a) la stazione appaltante verifichi la regolare e corretta esecuzione del contratto;

   b) il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;

   c) il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale od in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla stipula.

2. Successivamente alla conclusione del contratto l'Aggiudicatario sarà libero di cedere tutti o parte dei crediti maturati. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante.

3. In ogni caso la stazione appaltante, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

Articolo 23
Recesso unilaterale e sospensione del servizio

1. La stazione appaltante potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

2. La stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti dell'Associazione, anche se non gravi.

3. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia deliberato lo scioglimento anticipato dell'Aggiudicatario;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione ovvero il legale rappresentante dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all'Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

3. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al servizio prestato e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% (dieci percento) dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali. L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

4. L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario.

Articolo 24
Altri oneri ed obblighi dell'aggiudicatario

1. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;

- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;

Articolo 25
Verifiche Penali

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatta e puntuale esecuzione del contratto. Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che il Dipartimento intende disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente servizio, le prestazioni fornite dall'Impresa sono oggetto delle seguenti tipologie di verifica:
   - verifica di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato, alle previsioni dell'offerta tecnica ed economica, alle previsioni del piano di lavoro, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;

   - verifica di corrispondenza ed adeguatezza dell'impiego di risorse sulla base delle previsioni di impegno contenute nelle offerte tecnica ed economica di gara nonché nei piani di lavoro approvati.

2. La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione anche attiva rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

3. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna del piano di lavoro generale rispetto al termine indicato al precedente art. 3, la stazione appaltante, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa, entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione, può applicare una penale pari ad € 200,00 (duecento/00).

4. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna dei piani di lavoro semestrali rispetto ai termini indicato al precedente art. 3, la stazione appaltante, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa, entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione, può applicare una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00).

5. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna degli ulteriori prodotti o nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nel piano di lavoro generale o nei piani di lavoro semestrali, è in facoltà della stazione appaltante, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione, di applicare all'Impresa una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00).

6. E' considerato mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 la consegna di prodotti o l'espletamento di attività, pure se entro i termini medesimi, non corrispondenti alle previsioni di riferimento o comunque obiettivamente carenti ed inadeguati rispetto allo scopo.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. In ogni caso l'ammontare delle penali applicabili è limitato ad un importo massimo pari al 10% (dieci percento) dell'importo del contratto, IVA esclusa.

9. Le penali sono trattenute, a scelta della committente, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione, salva in ogni caso la facoltà per la committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Articolo 26
Risoluzione del contratto

1. In caso di accertamento in sede di esecuzione del contratto di grave inadempimento alle obbligazioni previste nel contratto, per cause imputabili all'Aggiudicatario, che possano compromettere la realizzazione del progetto, la stazione appaltante intima per iscritto all'Aggiudicatario a mezzo di raccomandata a.r. di porre fine all'inadempimento nel termine indicato nell'atto di diffida; decorso inutilmente detto termine il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso la stazione appaltante ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e/o per la realizzazione del progetto;

b) in caso di mancata copertura assicurativa del personale contro gli infortuni e le malattie, connessi con lo svolgimento delle attività previste nel contratto;

c) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente capitolato;

d) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato;

e) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto non autorizzato;

f) cessione parziale o totale del contratto;

g) qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale.

3. L’amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

4. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all’aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. All’aggiudicatario, oltre alla risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale; si fa salva la possibilità, da parte dell’aggiudicatario, di richiedere il risarcimento dei danni.

Articolo 27
Legge applicabile e foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, foro di Roma, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 28
Trattamento dei dati personale e tutela della riservatezza

1. Partecipando alla presente procedura di gara, l’Offerente acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, al trattamento, nel rispetto del suddetto decreto legislativo, dei dati personali dal medesimo forniti. In ossequio a quanto prescritto dall’art. 2 del citato D.Lgs. il trattamento dei dati forniti dall’offerente sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Per trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

3. Ai predetti fini, ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto, in particolare, i dati oggetto di trattamento saranno:
   - Trattati in modo lecito secondo correttezza;
   - Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni in termini compatibili con tali scopi;
   - Esatti e, se necessario, aggiornati;
   - Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
   - Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.

4. L’Offerente è informato che tali dati saranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’Amministrazione per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• dare esecuzione ad obblighi di legge;

• per esigenze di tipo operativo e gestionale;

• per esigenze preliminari alla conclusione del Contratto e relativi annessi;

• per dare esecuzione alle prestazioni convenute.

5. Il trattamento dei dati avviene utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. L'Offerente è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

6. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante; con riferimento alla fase di svolgimento della procedura di gara il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale.

Il Direttore dell'Ufficio VII
Responsabile Unico del Procedimento

_____
Filippo Basso

_____

Timbro e firma del legale rappresentante dell'impresa

La Ditta _____, ai sensi degli artt. n.1341 – 1342 del codice civile, dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni del presente Capitolato d'Oneri.

Firma _____
Legale Rappresentante